



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

COPIA

Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 10

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO E IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.

Questo giorno **due** del mese di **febbraio** **duemiladiciannove** alle ore **10:00** nella **SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE**. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **BELTRAME BRUNO** e l'assistenza del Segretario **MASSIMILIANO SPAGNUOLO**.

Fatto l'appello risultano:

BELTRAME BRUNO	P	CRACCO DANILO	P
ZALTRON CHIARA	P	ROSSI ALBERTO	P
FABRIS MATTEO	P	RIZZOTTO GAETANO	P
CENGHIALTA REMO	P	FAGO MIRANDA	P
RODIGHIERO GIUSEPPE	P	RENATO CERON	P
DE PERON SILVIA	P	BISOGNIN LARA	P
STENCO ALESSANDRA	P		

Presenti n. 13, Assenti 0

Il Sindaco introduce il punto n. 9 dell'Ordine del Giorno avente ad oggetto "*MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)*".

Degli interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali

PRECISATO che la detta imposta IUC è composta da tre distinti tributi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 21/05/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU-TASI-TARI) nonché la successiva Deliberazione di C.C. n.61 del 29/09/2014 con la quale è stata approvata una modifica in tema di tassa rifiuti giornaliera;

RITENUTO opportuno apportare le seguenti due integrazioni per le motivazioni di cui ai seguenti riquadri:

A) MODIFICA IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

Motivazione della integrazione al Regolamento IUC.

Il Decreto Legislativo n.471/1997 stabilisce all'articolo n. 13 che i soggetti passivi d'imposta che non versano, versano in modo parziale o versano le imposte oltre i termini di scadenza fissate dalle rispettive leggi, sono soggetti ad una sanzione fissa nella misura del 30% dell'imposta non versata, o versata in ritardo.

Il contribuente per non incorrere nella sanzione sopra richiamata deve ricorrere all'istituto del Ravvedimento Operoso disciplinato dall'articolo n. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997. Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e/o irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione di sanzione. Di seguito i benefici attualmente operanti.

- **"ravvedimento sprint"** (D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a **0,1%** (1/15 di 1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni dall'omissione;

- **"ravvedimento breve"** (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad **1/10** del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 30 giorni dall'omissione;

- **"ravvedimento intermedio"** (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad **1/9** del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro

90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

- **"ravvedimento lungo"** (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad **1/8** del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell'imposta o dell'imposta ancora dovuta unitamente alla sanzione relativa ed al calcolo degli interessi maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato al giorno in cui viene effettuato.

Trascorso l'anno il ravvedimento operoso non è più applicabile.

La Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità per l'anno 2015 ha previsto per l'Agenzia delle Entrate e solamente per i propri tributi, un allungamento dei termini del ravvedimento operoso oltre l'anno stabilendo che il limite temporale per il ravvedimento operoso è dato solamente dalla notifica dell'accertamento.

Il legislatore non ha ancora esteso tale disposizione ai tributi locali.

L'Amministrazione del Comune di Brendola, come del resto già diverse altre amministrazioni locali, ritiene necessario introdurre nel proprio regolamento IUC la possibilità di sanare le irregolarità dei versamenti delle proprie imposte oltre l'anno previsto dal ravvedimento operoso introducendo *"l'adempimento spontaneo tardivo"* aggiungendo all'imposta dovuta la sanzione del 6% (cioè la stessa misura stabilita per la Legge relativamente ai tributi statali) e gli interessi calcolati maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato al giorno in cui viene effettuato.

La disposizione sull'adempimento spontaneo tardivo è possibile fino a che l'omesso e/o parziale versamento non venga contestato dall'ufficio nella sua attività di accertamento.

Tale nuovo adempimento tende quindi a colmare in parte, come già detto, una lacuna del MEF che non ha esteso il ravvedimento operoso lungo anche agli enti locali creando una disparità di trattamento fiscale in condizioni di analoghe inadempienze e soprattutto tende ad incentivare diversi cittadini che hanno posizioni pregresse non del tutto corrette, per importi anche modici, derivanti maggiormente da una serie di modifiche alle normative IMU/TASI che hanno di fatto creato non poca confusione nel calcolo delle imposte citate, di provvedere al versamento dell'importo ancora dovuto, sanando in questo modo più annualità in un unico versamento in relazione proprio alla sanzione ancora contenuta rispetto a quella applicata in sede di accertamento.

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (GU n.5 del 8-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 4)

Art. 13 del D.Lgs.471/1997

Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 13 del D.Lgs.472/1997

Articolo 13 Ravvedimento. *In vigore dal 03/12/2016 Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193 Articolo 5*

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32).

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Testo della integrazione regolamentare

Si ritiene pertanto di integrare la disposizione del Regolamento IUC rubricata con “*Sanzioni e Interessi*” come descritto nelle due colonne seguenti.

TESTO VIGENTE

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma e' ridotta ad un terzo se, entro il termine per la

TESTO INNOVATO

(in grassetto la parte che viene aggiunta)

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1 BIS. Successivamente alla scadenza del termine previsto per il ravvedimento operoso di cui al succitato art. 13, comma 1 lettera b), il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo tardivo aggiungendo all'imposta dovuta la sanzione del 6% in misura fissa nonchè gli interessi sull'imposta calcolati secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.	La disposizione sull'adempimento spontaneo tardivo è possibile sino a che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
--	--

B) MODIFICA IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Si riporta di seguito il testo dell'art 1, comma 1091, della Legge di Bilancio per il 2019 in tema di trattamento accessorio al personale per l'attività di riscossione che ha ripristinato il trattamento accessorio per il personale relativamente all'attività di recupero Imposte originariamente previsto per l'ICI e poi non riproposto nel 2012 con l'istituzione dell'IMU.

Testo del comma 1091 di cui alla Legge di Bilancio 2019

“1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in
concession
e
”.

Motivazione della integrazione regolamentare

E' opportuno ristabilire, come detto, la facoltà del trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ufficio Entrate, norma statale già operante in regime di imposta ICI e poi non replicata in regime di imposta IMU dal 2012 al 2018, ai fini di raggiungere una equa ed uniforme politica gestionale delle risorse umane dal punto di vista degli incentivi, nonché ai fini di garantire un risparmio di spesa in sostituzione di eventuali esternalizzazioni del servizio accertativo nonché -infine- per perseguire una più veloce riscossione delle entrate tributarie.

Testo della integrazione regolamentare

Di seguito il testo che si propone di apportare la seguente integrazione:

TESTO VIGENTE	TESTO INNOVATO
ART. 8 RISCOSSIONE 1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.	<i>(al comma 1 dell'art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi)</i> ART. 8 RISCOSSIONE 1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola. 2. In Relazione al maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti, viene istituito il Fondo di cui ai seguenti commi. 3. Istituzione del Fondo. In relazione e conformemente al disposto dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito un Fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Entrate del Comune. 4. Requisito per l'istituzione del Fondo. Il Fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione. 5. Alimentazione del Fondo. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato e relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). 6. Modalità di Quantificazione del "Maggiore Gettito". La modalità di identificazione e quantificazione del <i>"maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato"</i> di cui al comma 1091 Legge 145/2018 viene rimesso ad apposita Deliberazione di Giunta che recepirà le indicazioni di prassi e giurisprudenza in materia. 7. Condizioni per l'istituzione del Fondo. Non si procede all'istituzione del Fondo di cui al presente articolo qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione. 8. Delibera di Giunta di ripartizione del Fondo. Le somme di cui presente articolo, qualora rispettate le condizioni e il requisito suelencati, saranno ripartite (entro il 31 maggio di ogni anno) dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: • per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e dell'arredamento dell'Ufficio Entrate, fino il 20%; • per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI fino all'80%. Con la stessa deliberazione relativa alle percentuali di ripartizione di cui al presente comma, la Giunta Comunale assegnerà all'Ufficio Entrate il premio incentivante. 9. Contrattazione Decentrata. Il premio incentivante sarà inserito nella trattazione decentrata integrativa. 10. Liquidazione. La liquidazione del trattamento come ripartito dalla Delibera di Giunta di cui sopra sarà disposta dal Responsabile del servizio entro il 31 Luglio successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati. 11. Limite-Tetto del 15% sul trattamento tabellare. Il compenso di cui al presente articolo non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. 12. Disciplina fiscale del trattamento accessorio. Il compenso di cui al presente articolo si intende al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

VISTA la suestesa proposta di modifica esposta e visto l'allegato Regolamento (che costituisce parte integrante del presente atto) comprensivo delle modifiche ed integrazioni in questione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio della Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di modificare il Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU –TASI – TARI) approvato con proprio precedente provvedimento n. 20 del 21/05/2014, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle e nella conseguente aggiornata unita in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale con contenente le integrazioni e modifiche che si approvano;

A) MODIFICA IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

TESTO VIGENTE	TESTO INNOVATO <i>(in grassetto la parte che viene aggiunta)</i>
ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI	ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.	1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 1 BIS. Successivamente alla scadenza del termine previsto per il ravvedimento operoso di cui al succitato art. 13, comma 1 lettera b), il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo tardivo aggiungendo all'imposta dovuta la sanzione del 6% in misura fissa nonchè gli interessi sull'imposta calcolati secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. La disposizione sull'adempimento spontaneo tardivo è possibile sino a che la violazione non sia stata già' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

B) MODIFICA IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

TESTO VIGENTE	TESTO INNOVATO <i>(al comma 1 dell'art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi)</i>
ART. 8 RISCOSSIONE	ART. 8 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.	1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola. 2. In Relazione al maggior gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti, viene istituito il Fondo di cui ai seguenti commi. 3. Istituzione del Fondo. In relazione e conformemente al disposto dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito un Fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Entrate del Comune. 4. Requisito per l'istituzione del Fondo. Il Fondo speciale non viene costituito qualora l'attività di accertamento tributario sia stata data in concessione. 5. Alimentazione del Fondo. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato e relativo all'attività di accertamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). 6. Modalità di Quantificazione del "Maggiore Gettito". La modalità di identificazione e quantificazione del <i>"maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato"</i> di cui al comma 1091Legge 145/2018 viene rimesso ad apposita Deliberazione di Giunta che recepirà le indicazioni di prassi e giurisprudenza in materia. 7. Condizioni per l'istituzione del Fondo. Non si procede all'istituzione del Fondo di cui al presente articolo qualora il Comune non abbia approvato nei termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di previsione finanziario e il rendiconto di gestione. 8. Delibera di Giunta di ripartizione del Fondo. Le somme di cui presente articolo, qualora rispettate le condizioni e il requisito suelencati, saranno ripartite (entro il 31 maggio di ogni anno) dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali: • per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e dell'arredamento dell'Ufficio Entrate, fino al 20%; • per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale, anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento dell'IMU e della TARI fino all'80%. Con la stessa deliberazione relativa alle percentuali di ripartizione di cui al presente comma, la Giunta Comunale assegnerà all'Ufficio Entrate il premio incentivante. 9. Contrattazione Decentrata. Il premio incentivante sarà inserito nella contrattazione decentrata integrativa. 10. Liquidazione. La liquidazione del trattamento come ripartito dalla Delibera di Giunta di cui sopra sarà disposta dal Responsabile del servizio entro il 31 Luglio successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei dipendenti all'attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati. 11. Limite-Tetto del 15% sul trattamento tabellare. Il compenso di cui al presente articolo non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. 12. Disciplina fiscale del trattamento accessorio. Il compenso di cui al presente articolo si intende al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.
---	--

3. di trasmettere il Regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, , ai sensi di quanto disposto dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rossi Alberto, Rizzotto Gaetano, Fago Miranda, Ceron Renato, Bisognin Lara);

D I C H I A R A

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.
--

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Parere in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *GRAZIOTTO ALESSANDRO*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
SPAGNUOLO

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 06-03-019

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Brendola, li

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO



COMUNE DI BRENDOLA

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 61

Oggetto:

**ESAME ED APPROVAZIONE CORREZIONE-RETTIFICA AL
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA
UNICA COMUNALE: IMU-TASI-TARI) IN TEMA DI IMPORTI
MINIMI IMU, IN TEMA DI TASSA RIFIUTI GIORNALIERA ED
IN TEMA DI VARIAZIONI MENSILI DEL NUMERO MINIMO
COMPONENTI**

Questo giorno **ventinove** del mese di **settembre** **duemilaquattordici** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l'assistenza del Segretario SAMBUGARO UMBERTO.

Fatto l'appello risultano:

RENATO CERON	P	ZALTRON ROSSANO	A
TAMIOZZO BARBARA	P	VIGNAGA SILVANO	P
RODIGHERO GIUSEPPE	P	RIZZOTTO GAETANO	P
BELTRAME BRUNO	P	FAGO MIRANDA	P
DE SANTI ALESSIA	A	MERCEDI EMANUELE	P
CRACCO DANILO	P		

Presenti n. 9, Assenti 2

Il Sindaco introduce il punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto *"REGOLAMENTO IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 21.05.2014. CORREZIONE-RETTIFICA DELL'ART. 15 DELLA SEZIONE 1^ "DISPOSIZIONI GENERALI" IN TEMA DI IMPORTI MINIMI IMU PER LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO E RATEIZZAZIONI E DEGLI ARTICOLI 17 E 21 DELLA SEZIONE 4^ IN TEMA DI VARIAZIONI MENSILI DEL NUMERO OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE ED IN TEMA DI TASSA RIFIUTI GIORNALIERA"* ed invita l'Assessore Zilli Guido ad illustrare la proposta.

Al termine dell'intervento dell'Assessore Zilli, il Sindaco chiede se vi siano interventi e dichiara aperta la discussione.

Segue l'intervento del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria.

Dei suddetti interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all'Albo Pretorio (analogamente agli altri verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- il possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e
- l'erogazione e la fruizione di servizi comunali

PRECISATO che la detta imposta IUC è composta da tre distinti tributi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 21/05/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU-TASI-TARI);

DATO ATTO che in relazione a determinati articoli del vigente regolamento IUC, è necessario intervenire con maggiori approfondimenti e precisazioni onde evitare, da parte dei contribuenti, possibili equivoci di interpretazione e quindi di applicazione dell'imposta (anche sulla scorta di alcune difficoltà applicative riscontrate nei primi mesi di applicazione della IUC);

EVIDENZIATO che gli articoli da modificare sono i seguenti:

sezione 1: art. 15 "Importi minimi per la riscossione e il rimborso e rateizzazioni"
sezione 4: titolo 3: art. 17-comma 6 "Occupanti le utenze domestiche"
sezione 4: titolo 3: art. 21-comma 8 "Tributo giornaliero";

VISTA la proposta di modifica esposta nell'allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono riportate le integrazioni e le modifiche che col presente provvedimento si approvano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio della'Area Amministrativa Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe Rodighiero, Bruno Beltrame, Danilo Cracco, Silvano Vignaga, Gaetano Rizzotto, Miranda Fago, Emanuele Mercedi) su n. 9 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge;

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di modificare il Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU –TASI – TARI) approvato con proprio precedente provvedimento n. 20 del 21/05/2014, secondo quanto riportato nello schema allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente le integrazioni e modifiche che si approvano;
3. di trasmettere il Regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, , ai sensi di quanto disposto dell'art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe Rodighiero, Bruno Beltrame, Danilo Cracco, Silvano Vignaga, Gaetano Rizzotto, Miranda Fago, Emanuele Mercedi) legalmente espressi;

D I C H I A R A

L'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Regolamento vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2014	Modifiche
SEZ.1 - Art. 15 Importi minimi per la riscossione e il rimborso e rateizzazioni 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 5 euro. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per somme inferiori a 5 euro. 3. <i>Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.</i> 4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 5. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione del tributo comunale sui rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni presupposto di imposta le somme dovute per tributo e tributo provinciale. 6. <i>Il Consiglio comunale provvederà annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo del tributo, fissando le scadenze.</i> 7. <i>Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</i> 8. <i>Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre</i>	SEZ. 1 - Art. 15 Importi minimi per la riscossione e il rimborso e rateizzazioni 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) per somme inferiori a 5-euro 12 euro e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 5 euro. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per somme inferiori a 5 euro. 3. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima. Soppresso (non è coerente con art. 21 c. 7) 4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 5. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione del tributo comunale sui rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni presupposto di imposta le somme dovute per tributo e tributo provinciale. 6. Il Consiglio comunale provvederà annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo del tributo, fissando le scadenze. Soppresso (vedi art. 7) 7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Soppresso (vedi art. 6) 8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione

<i>agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.</i> 9. Il Comune si riserva la possibilità di concedere rateizzazioni di pagamento, valutando caso per caso, sulla base di richiesta scritta del contribuente.	coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Soppresso (vedi art. 10 c. 3) 9. Il Comune si riserva la possibilità di concedere rateizzazioni di pagamento, valutando caso per caso, sulla base di richiesta scritta del contribuente.
SEZ. 4 - TITOLO 3 - TARI Art. 17. Occupanti le utenze domestiche	SEZ. 4 - TITOLO 3 - TARI Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
..... 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal <i>bimestre</i> seguente e tiene conto delle variazioni realizzatesi nel corso dell'anno, con conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente alla data di emissione della nota di pagamento.	 6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno la seguente disciplina che si uniforma alla disciplina IMU e TASI: L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. efficacia a partire dal bimestre mese seguente e tiene conto delle variazioni realizzatesi nel corso dell'anno; E' obbligatorio il conguaglio nel caso di variazioni intervenute successivamente alla data di emissione della nota di pagamento.
Art. 21. Tributo giornaliero	Art. 21. Tributo giornaliero
..... 7. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento. 8. Si intende per evento un'occupazione occasionale <i>fino a 5 giorni</i>, anche non continuativi, escluse le occupazioni effettuate dagli ambulanti precari del mercato settimanale.	 7. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento. 8. Si intende per evento un'occupazione occasionale fine a 5 giorni di uno o più giorni, anche non continuativi, relativa ad una specifica ed unica manifestazione, per la quale sia stata rilasciata una specifica ed unica autorizzazione, conseguentemente in caso di rilascio di più autorizzazioni relative ad un'unica manifestazione, il numero degli eventi da considerare è uguale al numero delle autorizzazioni rilasciate. In caso di occupazione abusiva, l'evento non può essere superiore ad un giorno.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

GRAZIOTTO ALESSANDRO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
RENATO CERON

Il Segretario Comunale
SAMBUGARO UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni dal 23-04-015

Il Segretario Comunale
SAMBUGARO UMBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, il giorno

Brendola, li

Il Segretario Comunale
SAMBUGARO UMBERTO

Comune di BRENDOLA

Provincia di VICENZA

**Regolamento per la disciplina
dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____

INDICE

	SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 4 -	<i>Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote</i>	
Art. 5 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 6 -	<i>Modalità di versamento</i>	
Art. 7 -	<i>Scadenze di versamento</i>	
Art. 8 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 9 -	<i>Funzionario responsabile del tributo</i>	
Art. 10	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 11 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 12 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 13 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 14 -	<i>Rimborsi</i>	
Art. 15 -	<i>Importi minimi per la riscossione e il rimborso e rateizzazioni</i>	
Art. 16 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 17 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 18 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	
	SEZIONE 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Art. 1 -	<i>Oggetto</i>	
Art. 2 -	<i>Base imponibile e determinazione delle aliquote</i>	
Art. 3 -	<i>Abitazione principale e pertinenze</i>	
Art. 4 -	<i>Equiparazione all'abitazione principale</i>	
Art. 5 -	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli</i>	
Art. 6 -	<i>Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>	
Art. 7 -	<i>Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>	
Art. 8 -	<i>Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili</i>	
Art. 9 -	<i>Versamenti</i>	
Art. 10 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 12 -	<i>Attività di controllo e di recupero</i>	
Art. 12 -	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>	
	SEZIONE 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 1 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 2 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 3 -	<i>Base imponibile</i>	
Art. 4 -	<i>Aliquote</i>	

<i>Art. 5 -</i>	<i>Detrazioni</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Versamento del tributo</i>	
	SEZIONE 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del Regolamento ed istituzione del tributo</i>	
<i>Art. 2 -</i>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	
	TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	
<i>Art. 3 -</i>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 4 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>	
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i>	
<i>Art. 7 -</i>	<i>Esclusione dell'obbligo del conferimento</i>	
<i>Art. 8 -</i>	<i>Superficie degli immobili</i>	
<i>Art. 9 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni di</i>	
<i>Art. 10</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	
	TITOLO III – TARIFFE	
<i>Art. 11 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
<i>Art. 12 -</i>	<i>Piano finanziario</i>	
<i>Art. 13 -</i>	<i>Determinazione della tariffa</i>	
<i>Art. 14 -</i>	<i>Articolazione della tariffa</i>	
<i>Art. 15 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
<i>Art. 16 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 17 -</i>	<i>Occupanti le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 18 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 19 -</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
<i>Art. 20 -</i>	<i>Scuole statali</i>	
<i>Art. 21 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	
<i>Art. 22 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	
	TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
	CAPO I – RIDUZIONI OBBLIGATORIE	
<i>Art. 23 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riduzioni per il recupero</i>	
<i>Art. 25 -</i>	<i>Riduzioni per zone non servite dalla raccolta</i>	
<i>Art. 26 -</i>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>	
	CAPO II – ALTRE RIDUZIONI	
<i>Art. 27 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
<i>Art. 28 -</i>	<i>Riduzioni per agriturismi.</i>	
<i>Art. 29 -</i>	<i>Altre riduzioni ed agevolazioni.</i>	
<i>Art. 30 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni.</i>	

Art. 31 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	
	TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 32 -	<i>Obbligo di dichiarazione</i>	
Art. 33 -	<i>Contenuto e presentazione della dichiarazione</i>	
Art. 34 -	<i>Poteri del Comune</i>	
Art. 35 -	<i>Accertamento</i>	
	TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 36 -	<i>Clausola di adeguamento</i>	
Art. 37 -	<i>Disposizioni transitorie</i>	

SEZIONE 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

VALIDE PER L'IMU, PER LA TASI E PER LA TARI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Brendola, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Nel Titolo I del presente Regolamento sono disciplinati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi Capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Brendola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'IMU
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
 - c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

ART. 5

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione tra più utenti di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Per quanto concerne la TARI, si rinvia a quanto disposto nella sezione IV – titolo VI del presente regolamento *"Dichiarazione, Accertamento, Riscossione"* art. 32 e seguenti

ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

ART. 7 SCADENZE DI VERSAMENTO

1. I soggetti passivi dell'imposta municipale unica (IMU) effettuano il versamento in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
2. I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti TARI e del tributo per i servizi indivisibili TASI, effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

ART. 8 RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.

ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

ART. 10 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 11 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.

ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 14 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale vigente, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 15

IMPORTI MINIMI PER LA RISCOSSIONE E IL RIMBORSO E RATEIZZAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a 5 euro.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per somme inferiori a 5 euro.
3. Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a 5 euro, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 16,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
5. Fermo restando in capo al cittadino il principio di autoliquidazione del tributo comunale sui rifiuti, il Comune ha la facoltà di inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni presupposto di imposta le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
6. Il Consiglio comunale provvederà annualmente, contestualmente all'approvazione delle tariffe, a disporre il numero di rate in cui suddividere l'ammontare complessivo del tributo, fissando le scadenze.
7. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 18.12.1997, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
9. Il Comune si riserva la possibilità di concedere rateizzazioni di pagamento, valutando caso per caso, sulla base di richiesta scritta del contribuente.

ART. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 17

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

SEZIONE 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 2 BASE IMPONIBILE E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 504/1992.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici e la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, sin alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
5. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera il Consiglio comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
6. L'Imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione avente natura regolamentare, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio, dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento.
7. L'aliquota base fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento, può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione da un minimo dello 0,46 (4,6 per mille) ad un massimo dell'1,06 punti percentuali (10,6 per mille).
8. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze fissata allo 0,4 per cento può essere modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
9. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del DL 557/1993, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,2 per cento, con facoltà per il Comune di ridurla ulteriormente fino allo 0,1 per cento.

ART. 3 ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del D. L. 201/2011, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 4
EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare ed eventuale pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 5
AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili sono considerate come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ART. 6
AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
2. Il rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 7
IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciali utilizzatore.

ART. 8
DISCIPLINA DEI FABBRICATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

3. In particolare si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inagibilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
4. Ai fini dell'inagibilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnologici per la fornitura dei pubblici servizi.
5. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
6. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Brendola, con perizia a carico del proprietario richiedente, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dai commi precedenti o, in alternativa,
 - b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.
7. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
8. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi.
9. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose e persone.

ART. 9

VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
4. Con apposita deliberazione, la Giunta può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.
5. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.

ART. 10

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi calcolati al tasso di interesse legale vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
3. Non si procede al rimborso per importi di imposta inferiore a euro 12,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 11

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI RECUPERO

1. Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stato o avrebbero dovuto essere effettuati, il Comune provvede alla notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento, dell'accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento quando l'importo dell'imposta non versata risulta inferiore a euro 12,00.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro 60 giorni, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale, in quanto compatibile, dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, nonché dal vigente regolamento comunale
5. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui le somme sono divenute esigibili.
6. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione ed irrogazione delle sanzioni, sono ripetibili nei limiti fissati dal D.M. 08.01.2001 e precisamente:
 - a) Euro 3,10 qualora la notifica avvenga mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
 - b) Euro 5,16 qualora la notifica sia personale oppure mediante notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, ai sensi della Legge 20 novembre 1982, n. 890.Le predette somme sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.
7. Eventuali e successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

ART. 12

POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO

1. Mediante disposizione regolamentare, in conformità alle innovazioni normative e relative applicazioni giurisprudenziali, il Comune può prevedere la devoluzione (con destinazione al potenziamento dell'Ufficio Tributi sia nella parte di dotazioni strumentali sia nella parte di incentivazione del personale) di una percentuale delle somme effettivamente accertate a bilancio a seguito delle attività di controllo dell'imposta municipale propria.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1

PRESUPPOSTO E FINALITÀ

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al precedente articolo 30.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i due soggetti facciano parte di uno stesso nucleo familiare, l'obbligazione tributaria è in capo interamente al possessore, titolare del diritto reale.
3. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura, compresa tra il 10% ed il 30% del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponible occupata. La percentuale

dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera (la cui prescrizione ha valore regolamentare) di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

8. Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore, al contrario, è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata ai sensi del precedente comma 3.

9. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 3 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e al regolamento comunale sull'imposta municipale propria.

2. La base imponibile è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inabitabilità e inagibilità si rinvia all'art. 26 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta al 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con riduzione di cui al comma 2.

ART. 4 ALIQUOTE

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, avente natura regolamentare, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settore di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 5 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 34, il Consiglio Comunale può riconoscere un detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 6 VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modelli F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione nei modi e nei termini stabiliti.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata

entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta nella facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. In particolari situazioni il Comune, mediante disposizione avente natura regolamentare, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

SEZIONE 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento ed istituzione del tributo

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti -TARI- ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Nel Comune di Brendola, è istituito, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo sui rifiuti – TARI previsto all'art. 1, commi 641 e seguenti, della L. 147/2013 che si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte operative* quali magazzini/depositi/spazi ecc. destinati allo svolgimento di una attività economica;
 - c) *aree scoperte o detenute*, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste sul territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo, con esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo;

- d) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - e) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc. ;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o le aree scoperte assoggettabili al tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà alternativamente:
 - Tra i componenti della famiglia anagrafica oppure
 - Tra coloro che usano in comune le superfici oppure
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati oppure
 - in ogni caso di pluralità di possessori o di detentori degli immobili oggetto di tassazione.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, e perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa, a titolo esemplificativo, i seguenti locali e aree:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore al mt. 1,50 o interclusi;
 - e) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
 - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori purché non siano utilizzate;
 - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - h) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono di regola soggetti a tariffa i locali (es. bar, negozio ecc.) e l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a venti mq per colonnina di erogazione.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dell'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 in tema di esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti.

Art. 8. Superficie degli immobili

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
3. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 1998, n. 138.

5. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9. Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani- riduzioni di superfici

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino, tramite presentazione al Comune di copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. Va indicato nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER).
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni)	Abbattimento del 10%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	Abbattimento del 20%
Distributori di carburante	Abbattimento del 20%
Autofficine per riparazione veicoli	Abbattimento del 40%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;

Art. 10. Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per recupero si intende, ai sensi dell'art.3 Direttiva n.2008/98/Ce e dell'Art.183 co.1 lett.u D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. I codici dei rifiuti avviabili al recupero sono quelli previsti per legge.
3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto;
 - riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
4. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre aprile dell'anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell'anno stesso:
 - documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;
 - se previsto per legge, il MUD riferito all'anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione.

La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico e/o dal Comune ai fini dell'effettiva spettanza della riduzione richiesta.

La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
7. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12. Piano finanziario.

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune e all'autorità competente alla sua approvazione almeno 30 giorni prima del termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Il tributo viene calcolato proporzionalmente ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dei locali oggetto di tassazione; a tal fine il mese durante il quale si è protratto il possesso o la detenzione per almeno quindici giorni, è computato per intero. Lo stesso criterio si applica anche ai componenti del nucleo familiare.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte operative, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.
6. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 33, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa e corsi di studio prestati all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di una unità.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate o utilizzabili a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal bimestre seguente e tiene conto delle variazioni realizzatesi nel corso dell'anno, con congruaggio nel caso di variazioni intervenute successivamente alla data di emissione della nota di pagamento.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, o a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
7. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera non si applica ai soggetti passivi che, pur svolgendo attività in periodi limitati dell'anno, dispongono dell'immobile per l'intero periodo dell'anno con conseguente possibilità di utilizzo delle utenze di consumo (acqua, gas, energia elettrica).
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza comunicano all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. Si stabilisce che la tariffa di cui al presente articolo, non può comunque essere inferiore ad €. 12,00 (dodici) ad evento.
8. Si intende per evento un'occupazione occasionale fino a 5 giorni, anche non continuativi, escluse le occupazioni effettuate dagli ambulanti precari del mercato settimanale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

CAPO I – RIDUZIONI OBBLIGATORIE

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, con indicazione della modalità di effettuazione del compostaggio.

2. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione sulla della tariffa secondo i criteri di cui all'art.10.

Art. 25. Riduzioni per zone non servite dalla raccolta

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari dal punto di raccolta dei rifiuti.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato in zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; per le utenze non domestiche ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% sulla quota fissa e variabile se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa sulla quota fissa e variabile nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

CAPO II – ALTRE RIDUZIONI

Art. 27. Riduzioni per le utenze domestiche

2. Alla tariffa si applica una riduzione del 30% sulla quota fissa e variabile, per le utenze domestiche occupate da famiglie che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, relativamente all'intero nucleo familiare.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica per la durata dell'assenza, dall'inizio del mese successivo alla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare dal mese successivo a quello cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Riduzioni per agriturismi.

1. Al tributo si applica una riduzione del 30% sulla quota variabile, per le utenze agrituristiche con attività di ristorazione inferiore alle 100 giornate annue.

Art. 29. Altre riduzioni ed agevolazioni.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il Comune può disporre, mediante disposizione regolamentare, esenzioni o riduzioni per determinate fattispecie

2. Le agevolazioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 30. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto fino ad un massimo del 50% di riduzione del tributo.

Art. 31. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: da uno dei componenti la scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 33. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dall'Ente. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o via PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di invio per la PEC. *Se la dichiarazione è trasmessa via PEC deve essere sottoscritta con firma digitale.*
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al terzo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) il titolo di occupazione;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - g) il numero degli occupanti il locale;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC);
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - e) il titolo di occupazione;
 - f) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree con allegata planimetria;
 - g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, anche con allegazione di documentazione idonea a supportare la dichiarazione. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
 10. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Art. 34. Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 1. inviare questionari al contribuente,
 2. richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti,
 3. disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - iv. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Nel caso in cui il contribuente non paghi entro i termini, nel sollecito di pagamento verranno addebitati interessi e spese di spedizione sostenute.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c., con addebito di interessi di mora e spese di notifica.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 35. Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
4. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO I

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Num. cat.	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

